



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 10/10/2023

### FATTO

Parte ricorrente riferisce che, nel mese di marzo 2023, un intermediario terzo respingeva la sua richiesta di un finanziamento a causa della sussistenza di alcune segnalazioni negative effettuate a suo carico presso la banca dati Crif; nello specifico, la ricorrente risultava segnalata dall'intermediario per delle insolvenze relative al finanziamento n.\*\*\*933, di cui risulta cointestataria; la prima segnalazione visibile, risalente al mese di aprile 2021, riporta nn. 9 rate non pagate; rileva la mancata ricezione della lettera di preavviso in merito all'imminente segnalazione. Per l'effetto, chiede la cancellazione delle segnalazioni presenti in ogni banca dati interessata, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito pari a € 1.000,00.

L'intermediario resiste al ricorso eccependo che la prima segnalazione risale al 31/05/2020, a fronte di nn. 7 rate insolte in relazione al prestito personale n. \*\*\*933; il ritardo sarebbe riscontrabile nel relativo estratto conto dal quale risulterebbero anche tardivi od omessi pagamenti relativi a precedenti rate afferenti al finanziamento in questione; le citate segnalazioni sarebbero legittime in virtù di una lettera di preavviso del 31/03/2018, recapitata all'indirizzo indicato nel ricorso; analoghe comunicazioni di preavviso venivano altresì inviate in data 31/08/2018, 31/12/2018, 31/05/2019 e



22/09/2022; dette comunicazioni venivano sottoscritte per ricezione, ad eccezione di quella del 31/05/2019, restituita per compiuta giacenza; la richiesta risarcitoria risulterebbe infondata. Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. Parte ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate a suo carico in Crif e il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso merita accoglimento entro i limiti di seguito esposti.
3. L'istante si duole delle segnalazioni negative effettuate a suo carico in Crif, concernenti il ritardo nel rimborso delle rate di un prestito personale.
4. Alla luce della documentazione in atti si evince che, alla data di ultimo aggiornamento (febbraio 2023), non risultano ritardi nei pagamenti; la prima segnalazione di ritardo di pagamento risale a marzo 2021.
5. La ricorrente sostiene che le segnalazioni siano illegittime per mancata ricezione del preavviso.
6. Secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro, la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati (presupposto sostanziale), nonché il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole (presupposto formale).
7. Orbene, con riguardo all'obbligo di preavviso, esso deve avvenire almeno quindici giorni prima della segnalazione. Sul punto, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: “[...] *il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista [...]*” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023).
8. In base al consolidato orientamento dell'Arbitro, spetta all'intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC.
9. Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto una prima lettera di preavviso del 31/03/2018; la lettera risulta inviata ad un indirizzo corrispondente a quello indicato nel ricorso e nel documento d'identità e corredata dalla ricevuta di ritorno. Tuttavia, la data della prima segnalazione effettuata in assoluto con riguardo al rapporto controverso è ignota e non desumibile né dalle visure né dalle allegazioni delle parti. L'intermediario deve quindi attivarsi per la cancellazione delle segnalazioni illegittime.
10. La richiesta di risarcimento del danno non merita invece accoglimento. Invero, questo Arbitro, uniformandosi all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557), ha escluso la configurabilità del danno *in re ipsa*.
11. Segnatamente, con riferimento alla prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: “[...] *nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta l'illegittimità delle segnalazioni contestate e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA